



ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DEL SACRIFICIO DEGLI ALPINI

Art. 4

In considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale della Giornata di cui all'articolo 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative per la celebrazione della Giornata medesima.

Versione in vigore dal 7 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini
Estremi	Legge 5 maggio 2022, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-della-giornata-nazionale-della-memoria-e-del-sacrificio/art-4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it